XI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1º DICEMBRE 1993

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

13.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1º DICEMBRE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AGOSTINO MARIANETTI

INDICE

		PAG.
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Sanese ed altri: Norme sul sistema di certificazione (Approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente della Camera, modificata dalla X Commissione permanente del Senato, modificata dalla X Commissione permanente della Camera e nuovamente modificata dalla X Commissione permanente del Senato) (936-1092-1205-D)		201
Marianetti Agostino, Presidente	07,	208
Artioli Rossella, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato		204
Cellai Marco (gruppo MSI-destra nazionale)	04,	207
Peraboni Corrado Arturo (gruppo lega nord)		204
Sanese Nicolamaria (gruppo DC), Relatore	06,	208
Sostituzioni:		
Marianetti Agostino, Presidente		201
Votazione nominale:		
Marianetti Agostino, Presidente		208

La seduta comincia alle 17.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Baccarini, Breda, Cancian, Fortunato, Mattioli e Ravaglioli sono sostituiti rispettivamente dai deputati Lusetti, Cerutti, Galli, Variale, Ronchi e Rinaldi.

Seguito della discussione della proposta di legge Sanese ed altri: Norme sul sistema di certificazione (Approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente della Camera, modificata dalla X Commissione permanente del Senato, modificata dalla X Commissione permanente della Camera e nuovamente modificata dalla X Commissione permanente del Senato) (936-1092-1205-D).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Sanese ed altri: « Norme sul sistema di certificazione », già approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente della Camera nella seduta del 2 aprile 1993, modificata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 giugno 1993, modificata dalla X Commissione permanente della Camera nella seduta del 21 luglio 1993 e nuova-

mente modificata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 6 ottobre 1993.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dalla 10° Commissione permanente del Senato, iniziata nella seduta del 28 ottobre scorso.

Avverto che la Commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole.

Passiamo pertanto all'esame delle modifiche apportate dalla 10° Commissione permanente del Senato. L'articolo 1 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

(Sistema di certificazione).

- 1. Il sistema di certificazione è costituito da:
- a) gli organismi di accreditamento degli organismi di certificazione e dei laboratori di analisi e di prova, di seguito denominati « organismi di accreditamento »;
 - b) gli organismi di certificazione;
- c) i laboratori di analisi e di prova, di seguito denominati « laboratori »;
 - d) gli organi di controllo.
- 2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge funzioni di indirizzo e di vigilanza sul sistema di certificazione.

3. Ai fini della presente legge:

- a) per accreditamento di un laboratorio si intende il riconoscimento formale, da parte di un organismo di accreditamento autorizzato, dell'idoneità di un laboratorio ad effettuare specifiche analisi e prove o determinati tipi di analisi e prove:
- b) per laboratorio si intende il laboratorio che esegue le analisi e le prove;
- c) per analisi o prova si intende l'operazione tecnica consistente nella determinazione di una o più caratteristiche di un determinato prodotto, processo, servizio o sistema di qualità aziendale secondo le procedure specificate;
- d) per certificazione si intende l'atto mediante il quale un organismo di certificazione accreditato dichiara che un determinato prodotto, processo, servizio o sistema di qualità aziendale è conforme alle norme tecniche ad esso applicabili. La certificazione può essere rilasciata nella forma di attestato di conformità o di marchio di conformità;
- e) per organismo di certificazione si intende l'organismo che effettua la certificazione di prodotti, processi, servizi o sistemi di qualità aziendale;
- f) per accreditamento di un organismo di certificazione si intende il riconoscimento formale, da parte di un organismo di accreditamento autorizzato, dell'idoneità di un organismo di certificazione a rilasciare certificazioni;
- g) per qualità si intende l'insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto, di un processo o di un servizio che gli conferisce la capacità di soddisfare determinate esigenze espresse o implicite;
- h) per sistema di qualità aziendale si intendono la struttura organizzativa, le responsabilità, le procedure, i procedimenti e le risorse messi in atto per il controllo aziendale della qualità.

La 10° Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

(Sistema di certificazione).

- 1. Il sistema di certificazione è costituito da:
- a) gli organismi di accreditamento degli organismi di certificazione, dei laboratori di analisi e di quelli di prova, di seguito denominati « organismi di accreditamento »;
 - b) gli organismi di certificazione;
- c) i laboratori di analisi e quelli di prova, di seguito denominati « laboratori »;
- d) gli organi di vigilanza e controllo.
- 2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge funzioni di indirizzo e di vigilanza sul sistema di certificazione.
 - 3. Ai fini della presente legge:
- a) per accreditamento di un laboratorio si intende il riconoscimento formale, da parte di un organismo di accreditamento autorizzato, delle idoneità di un laboratorio ad effettuare specifiche analisi o prove ovvero determinati tipi di analisi o prove;
- b) per laboratorio di analisi si intende il laboratorio dove uno o più professionisti abilitati e iscritti in appositi albi professionali svolgono prestazioni professionali di analisi riferite o conformi alla loro abilitazione professionale;
- c) per laboratorio di prova si intende il laboratorio dove uno o più professionisti, laureati o diplomati, abilitati e iscritti in albi professionali, o esperti della materia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge eseguono specifiche prove;
- d) per analisì si intende l'insieme delle attività teoriche e delle operazioni

tecniche per determinare i componenti di una sostanza o di un prodotto ovvero una o più caratteristiche di un processo;

- e) per prova si intende la dimostrazione, con procedimenti meccanici o tecnologici, della qualità di un prodotto, del funzionamento o della utilizzazione di una macchina, di un utensile o di un prodotto, ovvero la verifica di un servizio con specifiche procedure;
- f) per certificazione si intende l'atto mediante il quale un organismo di certificazione accreditato dichiara che un determinato prodotto, processo, servizio o sistema di qualità aziendale è conforme alle norme o regole tecniche ad esso applicabili. La certificazione può essere rilasciata nella forma di attestato di conformità o di marchio di conformità: ove previsto dalla normativa comunitaria l'attestato di conformità coincide con il certificato di analisi o di prova;
- g) per organismo di certificazione si intende l'organismo che effettua la certificazione di prodotti, processi, servizi o sistemi di qualità aziendale. Il laboratorio di analisi accreditato può svolgere le funzioni di organismo di certificazione solo nei casi in cui l'attestato di conformità coincide con il certificato di analisi o di prova, di cui alla lettera f);
- h) per accreditamento di un organismo di certificazione si intende il riconoscimento formale, da parte di un organismo di accreditamento autorizzato, dell'idoneità di un organismo di certificazione a rilasciare certificazioni;
- i) per qualità si intende l'insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto, di un processo o di un servizio che gli conferisce la capacità di soddisfare determinate esigenze espresse o implicite;
- 1) per sistema di qualità aziendale si intendono la struttura organizzativa, le responsabilità, le procedure, i procedimenti e le risorse messi in atto per il controllo aziendale della qualità.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, comma 1, lettera a) terza riga dopo la parola laboratori sopprimere le seguenti di analisi e di quelli.

2. 1.

Il Governo.

All'articolo 2, comma 1, lettera c) dopo la parola laboratori sopprimere le seguenti di analisi e di quelli.

2. 2.

Il Governo.

All'articolo 2, comma 3, lettera a) quinta riga dopo la parola specifiche sopprimere le seguenti analisi o e dopo la parola tipi sopprimere le seguenti analisi o.

2. 3.

Il Governo.

All'articolo 2, comma 3, sopprimere la lettera b).

2, 4,

Il Governo.

All'articolo 2, comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente per laboratorio si intende il laboratorio che esegue le prove.

2. 5.

Il Governo.

All'articolo 2, comma 3, sopprimere la lettera d).

2. 6.

Il Governo.

All'articolo 2, comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) Per prova si intende l'operazione tecnica consistente nella determinazione di una o più caratteristiche di un deter-

minato prodotto, processo, servizio secondo le procedure specifiche.

2. 7.

Il Governo.

All'articolo 2, comma 3, lettera f) sesta 'riga sopprimere dalle parole la certificazione sino al termine.

2. 8.

Il Governo.

All'articolo 2, comma 3, lettera g) quarta riga sopprimere dalla parola il laboratorio sino al termine.

2. 9.

Il Governo.

ROSSELLA ARTIOLI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Desidero far presente che il Governo ha predisposto questi emendamenti che, tenuto conto anche dell'incontro avuto tra i due uffici di presidenza delle Commissioni della Camera e del Senato, intendono proporre una soluzione di compromesso sulle questioni controverse del provvedimento.

NICOLA MARIA SANESE, Relatore. Sono favorevole agli emendamenti presentati dal Governo che tendono a risolvere le questioni controverse che ancora il provvedimento presenta, uniformando la definizione di laboratori a quella usata a livello comunitario; in tal senso ho raccolto una documentazione che metto a disposizione dei colleghi. La dizione « laboratori di prova » assorbe, del resto, quella relativa ai laboratori di analisi. Tali emendamenti sono riferiti all'articolo 2, modificato dal Senato ma, a seguito della loro approvazione, si renderà necessario procedere ad una modifica anche di altri articoli, in particolare dagli articoli 1, 5 e 7, che non sono stati modificati.

In caso di approvazione di tali emendamenti, non avrebbe alcuna ragione

d'essere neppure l'articolo 9, introdotto dal Senato: poiché viene meno la dizione « laboratori di analisi », non è necessario far riferimento a soggetti iscritti in albi professionali, valendo le norme vigenti. In via subordinata, il Governo ha presentato un emendamento che tende a modificare tale articolo 9.

MARCO CELLAI. Sono contrario agli emendamenti presentati dal Governo e ritengo che il testo approvato dal Senato sia oggettivamente più credibile e corretto, considerando la globalità dei problemi che si erano posti nel corso dell'iter del provvedimento. In particolare, ritengo positive le modificazioni apportate agli articoli 3 e 9. La soppressione di quest'ultimo articolo è supportata da motivazioni che non condivido né apprezzo e che appare penalizzante verso le libere professioni, che andrebbero invece tutelate.

Anticipo perciò sin d'ora il voto contrario su tutti gli emendamenti che, ove approvati, non potrebbero che indurmi ad esprimere voto contrario sul complesso della proposta di legge.

CORRADO ARTURO PERABONI. Apprezzo lo sforzo compiuto dal relatore nel tentativo di trovare una soluzione accettabile, dopo il « palleggiamento » tra Camera e Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.1 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.2 del Governo, accettato dal relatore. (È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.3 del Governo, accettato dal relatore. (È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.4 del Governo, accettato dal relatore. (È approvato).

XI LEGISLATURA - DECIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 1º DICEMBRE 1993

Pongo in votazione l'emendamento 2.5 del Governo, accettato dal relatore. (È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.6 del Governo, accettato dal relatore. (È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.7 del Governo, accettato dal relatore. (È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.8 del Governo, accettato dal relatore. (È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.9 del Governo, accettato dal relatore. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate. (È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

(Autorizzazione all'esercizio dell'attività di accreditamento).

- 1. L'esercizio dell'attività di accreditamento è soggetto ad autorizzazione, rilasciata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
- 2. L'autorizzazione è rilasciata a soggetti pubblici o a soggetti privati che operino in forma di associazione riconosciuta, senza scopo di lucro. Tali sogetti devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni comunitarie e dalle norme tecniche europee in materia e devono garantire la competenza, l'autonomia e l'indipendenza dei propri organi tecnici, nonché la massima trasparenza e obiettività nell'esercizio dell'attività di accreditamento.

- 3. L'autorizzazione non può essere rilasciata ai soggetti pubblici o privati che:
- a) siano istituzionalmente preposti al controllo di prodotti o imprese;
- b) emanino norme o regole tecniche o siano delegati ad emanarle;
- c) aderiscano ad enti che emanino norme o regole tecniche o siano delegati ad emanarle.
- 4. L'autorizzazione ha durata quinquennale, è rinnovabile ed è rilasciata, a richiesta degli interessati, anche per specifici settori di attività.
- 5. L'autorizzazione può essere negata per carenza dei requisiti di cui al presente articolo, ovvero sospesa o revocata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a), con provvedimento motivato.
- 6. Con il decreto di cui all'articolo 6 sono disciplinate le procedure e i termini per il rilascio, il rinnovo, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione.

La 10^a Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

(Autorizzazione all'esercizio dell'attività di accreditamento).

- 1. L'esercizio dell'attività di accreditamento è soggetto ad autorizzazione, rilasciata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
- 2. L'autorizzazione è rilasciata a soggetti pubblici o privati che operino in forma singola o associata; qualora l'associazione venga costituita tra soggetti pubblici essa deve essere senza scopo di lucro. Tali soggetti devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni comunitarie e dalle norme tecniche europee in materia e devono garantire la competenza, l'autonomia e l'indipendenza dei propri organi tecnici, nonché la massima trasparenza e obiettività nell'esercizio dell'attività di accreditamento.

XI LEGISLATURA - DECIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 1º DICEMBRE 1993

- 3. L'autorizzazione non può essere rilasciata ai soggetti pubblici o privati che:
- a) siano istituzionalmente preposti al controllo di prodotti o imprese;
- b) emanino norme o regole tecniche o siano delegati ad emanarle;
- c) aderiscano ad enti che emanino norme o regole tecniche o siano delegati ad emanarle.
- 4. L'autorizzazione ha durata quinquennale, è rinnovabile ed è rilasciata, a richiesta degli interessati, anche per specifici settori di attività.
- 5. L'autorizzazione può essere negata per carenza dei requisiti di cui al presente articolo, ovvero sospesa o revocata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a), con provvedimento motivato.
- 6. Con il decreto di cui all'articolo 6 sono disciplinate le procedure e i termini per il rilascio, il rinnovo, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione.
- Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'autorizzazione è rilasciata a soggetti che possiedono i requisiti richiesti dalle norme tecniche europee in materia e garantiscano la competenza, l'autonomia, l'indipendenza dei propri organi tecnici, nonché la massima trasparenza e obiettività nell'esercizio dell'attività di accreditamento.

3. 1.

Il Governo.

NICOLA MARIA SANESE, Relatore. Ricordo che il Senato ha modificato l'articolo 3, introducendo una differenziazione tra soggetti pubblici e privati che intendono diventare organi di accreditamento; la distinzione consiste nel fatto che la possibilità di lucro viene riconosciuta ai soggetti privati, mentre viene negata ai soggetti pubblici. Si crea così

una situazione piuttosto delicata, perché chi esplica un'attività di accreditamento deve svolgere una funzione di tipo pubblicistico.

Il Governo, per trovare una soluzione, ha proposto una nuova formulazione del comma 2, che fissa un criterio generale; allorché il ministro emanerà il regolamento di attuazione, potrà stabilire la disciplina particolare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.1 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

La 10^a Commissione permanente del Senato ha introdotto il seguente articolo 9.

ART. 9.

(Salvaguardia delle normative in tema di libere professioni).

- 1. Sono fatti salvi l'efficacia delle disposizioni legislative o regolamentari che disciplinano le libere professioni e il loro esercizio nonché il rispetto delle tariffeprofessionali vigenti da parte degli organismi di certificazione e dei laboratori.
- Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 9.

9. 1.

Il Governo.

Dopo le parole professionali vigenti aggiungere le seguenti ove applicabili.

9. 2.

Il Governo.

NICOLA MARIA SANESE, Relatore. Sulla materia oggetto dell'articolo 9 abbiamo lungamente discusso ed è emersa una certa diversità di veduta con l'altro ramo del Parlamento.

Desidero chiarire che né il relatore né i gruppi, nel corso dell'iter della proposta di legge, hanno mai inteso entrare nel merito della questione che viene affrontata dall'articolo 9 così come approvato dal Senato. In questa sede non è stato fatto mai riferimento a quella problematica.

Il Governo propone la soppressione dell'articolo 9 poiché l'articolo 2, così come modificato, non contiene più il comma 3, lettera b), nel quale si faceva esplicito riferimento alla presenza di professionisti abilitati ed iscritti negli albi professionali. La legge che stiamo per approvare detta norme sul sistema di certificazione; per l'obbligo dei soggetti che svolgono determinati funzioni ad essere iscritti negli albi professionali valgono le leggi vigenti nei singoli settori, che devono essere rispettate. Nulla si intende innovare rispetto a questa materia e perciò ribadisco il parere favorevole del relatore alla proposta del Governo di sopprimere l'articolo 9.

PRESIDENTE. In questa sede non è mai stato sollevato il problema e la proposta del governo è motivata dal fatto che tale articolo risulta pleonastico, riproponendo una norma già vigente.

MARCO CELLAI. Desidero confermare quanto già ho avuto modo di dire intervenendo sul complesso degli emendamenti, avendo verificato che la maggioranza della Commissione intende approvarli. Non condivido le proposte di modifica avanzate dal Governo, così come non condivido le valutazioni espresse in merito all'articolo 9, che sostanzialmente tende all'eliminazione di professioni che hanno una specifica funzione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 9.1 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

L'emendamento 9.2 del Governo risulta pertanto precluso.

Pongo in votazione l'articolo 9 con la modifica testé apportata.

(È approvata).

L'approvazione dell'articolo 2 ha determinato la necessità di apportare modificazioni conseguenti su parti del testo non modificato dal Senato.

Il Governo ha perciò presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, comma 1, sesta riga, dopo la parola laboratori sopprimere le seguenti analisi e.

1. 1.

Il Governo.

All'articolo 1, comma 2, decima riga, dopo la parola laboratori sopprimere le seguenti analisi e.

1. 2.

Il Governo.

All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole analisi e.

1.4.

Il Governo.

All'articolo 1, comma 4, decima riga, dopo la parola laboratori sopprimere le seguenti analisi e.

1. 3.

Il Governo.

All'articolo 5, comma 1, lettera c), sopprimere la parola analisi.

5.5.

Il Governo.

All'articolo 5, comma 1, lettera d), sopprilmere la parola analisi.

5. 6.

Il Governo.

All'articolo 5, comma 2, lettera a), seconda riga, sopprimere le parole analisi e. 5. 1.

Il Governo.

All'articolo 5, comma 2, lettera c), terza riga, sopprimere le parole di analisi.

5. 2.

Il Governo.

208

All'articolo 5, comma 2, lettera d), terza riga, sopprimere le parole delle analisi. Allo stesso comma alla settima riga sopprimere la parola l'analisi.

5. 3.

Il Governo.

All'articolo 5, comma 2, lettera f), seconda riga, sopprimere le parole le analisi o.

5, 4,

Il Governo.

All'articolo 10, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole le analisi e.
10.1.

Il Governo.

All'articolo 7, comma 3, lettera d), prima riga, sopprimere le parole analisi e. 7. 1.

Il Governo.

NICOLA MARIA SANESE, Relatore. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.1 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.2 del Governo, accettato dal relatore. (È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.4 del Governo, accettato dal relatore. (È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.3 del Governo, accettato dal relatore. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testé apportate. (È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 5.5 del Governo, accettato dal relatore. (È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 5.6 del Governo, accettato dal relatore. (È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 5.1 del Governo, accettato dal relatore. (È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 5.2 del Governo, accettato dal relatore. (È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 5.3 del Governo, accettato dal relatore. (È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 5.4 del Governo, accettato dal relatore. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, con le modifiche testé apportate. (È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 7.1 del Governo, accettato dal relatore. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, con la modifica testé apportata. (È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 10.1 del Governo, accettato dal relatore. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10, con la modifica testé apportata. (È approvato).

Nel preannunciare il voto favorevole sulla proposta di legge, desidero dare atto al relatore dell'impegno con cui ha seguito il complesso iter di questo provvedimento. Desidero altresì ringraziare tutti i gruppi che hanno partecipato alla discussione, anche esprimendo dissenso, ma sempre con un atteggiamento che ha XI LEGISLATURA - DECIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 1º DICEMBRE 1993

consentito di giungere alla votazione finale. La Commissione ha costantemente assunto un atteggiamento di grande sensibilità verso le questioni poste dai colleghi del Senato, agendo con spirito di sacrificio e di collaborazione. Del resto, anche al Senato molti gruppi hanno espresso comprensione per le nostre motivazioni.

Auspico che si possa giungere al più presto alla conclusione definitiva del lungo lavoro sinora compiuto che, pur con opinioni diverse, ha registrato un comune impegno.

La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul testo unificato di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Sanese ed altri: « Norme sul sistema di certificazione » (Approvata, in un testo unificato, dalla X

Commissione permanente della Camera, modificata dalla X Commissione permanente del Senato, modificata dalla X Commissione permanente della Camera e nuovamente modificata dalla X Commissione permanente del Senato) (936-1092-1205-D):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Hanno votato sì 2	4
Hanno votato no	1

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Aliverti, Antoci, Carcarino, Cellini, Cerutti, Costantini, Galli, Gnutti, Lusetti, Margiotta, Marianetti, Matteja, Modigliani, Muzio, Peraboni, Rinaldi, Ronchi, Sanese, Sangalli, Serafini, Vannoni, Variale, Viscardi e Zavettieri.

Ha votato no: Cellai.

La seduta termina alle 17,35.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 2 dicembre 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO